

Statuto dell'Associazione Centro ELIS

Approvato
dall'Assemblea alla
presenza del notaio il
22 settembre 2008

Art. 1 – Denominazione e obiettivi

Esiste in Roma l'Associazione Centro ELIS, il cui acronimo significa Educazione, Lavoro, Istruzione, Sport, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 738 del 26 maggio 1965.

La sua attività è intesa a promuovere, gestire e incoraggiare iniziative educative e ricreative che concorrono all'elevazione culturale, alla preparazione professionale dei giovani, all'aggiornamento, qualificazione e riqualificazione dei lavoratori, nonché al miglioramento della loro formazione professionale, spirituale e sociale.

L'Associazione realizza le attività statutarie, che non hanno alcun fine di lucro, sia nell'ambito nazionale sia in quello internazionale, con particolare riguardo alla Cooperazione allo sviluppo.

Art. 2 - Finalità

Per il raggiungimento dei suoi fini, l'Associazione Centro ELIS si propone in particolare:

- a) di svolgere e sostenere attività culturali, artistiche, turistiche, sportive e di tempo libero per i giovani;
- b) di istituire centri e corsi per la formazione professionale dei giovani, per la qualificazione e la riqualificazione dei lavoratori, curando anche la formazione dei docenti, istruttori e animatori;
- c) di istituire strutture ricettive per l'ospitalità dei giovani, italiani e stranieri, anche con servizi per la loro formazione culturale e sociale;
- d) di conferire premi, borse di studio e sovvenzioni a giovani capaci e meritevoli, perché seguano corsi di preparazione, di perfezionamento e di riqualificazione professionale o comunque diretti a favorire la loro occupazione;
- e) di promuovere attività per i genitori che sviluppino l'esercizio della loro responsabilità educativa e la loro collaborazione con le iniziative dell'Associazione, dei centri scolastici e delle altre agenzie educative;
- f) di realizzare iniziative di educazione permanente, privilegiando gli aspetti culturali, formativi e professionali che interessano la gioventù;
- g) di svolgere attività di Cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;
- h) di organizzare corsi, incontri e convegni, attività di studio, di ricerca, sperimentazione e documentazione;
- i) di collaborare per il raggiungimento delle sue finalità, anche sotto forma di partecipazione, alle attività degli enti e delle organizzazioni nazionali, estere e internazionali.

Art. 3 - Soci

Possono essere soci coloro che condividono le finalità dell'Associazione e contribuiscono al suo sviluppo con la loro collaborazione personale e con elargizioni volontarie.

L'ammissione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

I soci sono tenuti al versamento annuale della quota sociale e hanno il diritto di voto in Assemblea dal giorno successivo al versamento della quota stessa.

Il socio che non ha versato la quota sociale per due anni di seguito può essere escluso dall'Associazione, con delibera dell'Assemblea.

L'Assemblea può deliberare l'esclusione di un socio nel caso in cui abbia svolto attività palesemente contraria alle finalità e alla buona fama dell'Associazione.

Art. 4 - Patrimonio

L'Associazione provvede allo sviluppo delle proprie attività con i mezzi finanziari che le derivano

dalla dotazione patrimoniale, dalle quote sociali annualmente deliberate dall'Assemblea, nonché da eventuali elargizioni, proventi, offerte, sovvenzioni, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche, sia per scopi generali che particolari, attinenti alle finalità statutarie.

Non è consentito distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 5 - Assemblea

L'Assemblea è composta dai soci. Ad essa competono la nomina dei consiglieri e dei revisori, i provvedimenti di ammissione di nuovi soci, le deliberazioni di indirizzo strategico sul programma delle attività statutarie e sulle questioni di carattere generale, la fissazione della quota sociale annuale e l'approvazione del bilancio annuale.

Ciascun socio che non sia amministratore o revisore può rappresentare, con delega scritta nominale, sino a un massimo di altri tre soci.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono riportati in un apposito libro e sono firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa, nominati di volta in volta.

La convocazione dell'Assemblea e le deliberazioni avvengono secondo le modalità stabilite dalla legge. È consentita la convocazione mediante avviso comunicato a tutti gli aventi diritto con lettera raccomandata postale o a mano con ricevuta di ritorno, ovvero con qualsiasi altro mezzo, anche elettronico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

È ammessa la partecipazione all'Assemblea e la concomitante espressione del voto mediante mezzi di telecomunicazione, secondo un regolamento redatto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea.

Le votazioni hanno luogo per alzata di mano o con metodo deliberato a maggioranza assoluta dall'Assemblea.

Art. 6 – Consiglio di Amministrazione

L'Associazione è retta dal Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea tra i soci.

Il Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, rieleggibili, sceglie nel proprio seno il Presidente ed eventualmente uno o due Vicepresidenti e dura in carica tre anni, fino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo anno del triennio.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti, l'intero Consiglio di Amministrazione deve ritenersi dimissionario, provvedendosi immediatamente alla convocazione dell'Assemblea generale, per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea l'ammissione di nuovi soci.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Il libro dei verbali è tenuto dal Presidente ed i singoli verbali sono firmati dal Presidente e dal Consigliere meno anziano che funge da Segretario.

Art. 7 – Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri ordinari e straordinari, e provvede agli atti necessari ed allo svolgimento delle attività dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, tranne quelle escluse dalla legge, ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti.

Il Presidente può temporaneamente delegare singole facoltà di sua competenza ad altro membro del Consiglio di Amministrazione; può altresì conferire a terzi procure speciali per singoli affari anche all'estero, previa autorizzazione o, in caso di urgenza, salvo ratifica, del Consiglio medesimo.

Art. 8 – Rappresentanza legale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione, sia nel campo negoziale che giudiziale, ed adotta, in caso di urgenza tutti i provvedimenti necessari, informandone il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o d'impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente più anziano o, in assenza o impedimento di questi, dal secondo Vicepresidente o, in assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano. Il sostituto riferisce dei propri atti al Presidente appena possibile.

L'esercizio della firma da parte di un sostituto del Presidente attesta nei confronti di terzi l'assenza o l'impedimento.

Art. 9 – Collegio dei revisori

La vigilanza sulla corretta applicazione delle norme di legge e delle disposizioni statutarie è esercitata da un Collegio di tre revisori nominati, anche fra non soci, dall'Assemblea per cinque anni, fino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo anno del quinquennio.

L'Assemblea, o in subordine il Collegio dei revisori, nomina il Presidente del Collegio dei revisori tra i 3 (tre) revisori nominati.

Il controllo contabile può essere affidato a un revisore, non socio e non componente del Collegio, iscritto al registro dei revisori contabili.

Art. 10 – Gratuità delle cariche

Le cariche di Presidente, Vicepresidente, consigliere di amministrazione e membro del Collegio dei revisori sono gratuite e non possono dar diritto ad emolumenti di sorta, salvo rimborso delle spese.

Art. 11 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 30 settembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea, per l'approvazione, il bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, da quella del Collegio dei revisori e da quella, se nominato, del revisore contabile, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Quando lo richiedono particolari esigenze il limite temporale può essere esteso a centottanta giorni, giustificando la dilazione nella relazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 – Norme di esecuzione

Con regolamento interno, approvato dall'Assemblea, potranno essere emanate le norme di esecuzione del presente Statuto.

Art. 13 - Estinzione

In caso di estinzione dell'Associazione ogni sua attività patrimoniale dovrà essere devoluta all'ente con finalità analoghe che l'Assemblea crederà opportuno designare, nel rispetto delle leggi vigenti.